



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE**

in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta col n. 2021 R.G. il 13.5.2021 e vertente tra

**s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Costantini, giusta procura in calce all'atto di citazione

**ATTRICE**

e

**s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli  
avv.ti \_\_\_\_\_, giusta procura in  
calce alla comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 22.4.2021, la \_\_\_\_\_ s.r.l., in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, chiedeva condannarsi la \_\_\_\_\_ s.p.a. al pagamento in suo  
favore del complessivo importo di € 99.208,62, oltre agli accessori di legge; si costituiva in  
giudizio la \_\_\_\_\_ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che, nell'eccepire  
preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Roma, ovvero l'improcedibilità e/o  
inammissibilità della domanda avversa oltre al proprio difetto di legittimazione passiva,  
contestava anche nel merito le avverse pretese e ne chiedeva l'integrale rigetto.

In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,  
venivano precisate le conclusioni all'udienza del 27.9.2023 allorquando la causa, assegnata a

sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

Preliminarmente si rileva che la presente controversia si colloca nell'ambito della convenzione quadro denominata "Facility Management 3" del 14 dicembre 2012, con cui Consip s.p.a. aveva assegnato a [redacted] s.p.a. i servizi di "facility management" (ossia di manutenzione globale) degli immobili in uso a qualsiasi titolo a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., alla quale la [redacted] s.p.a. aveva aderito, affidando alla [redacted] s.p.a., tra gli altri, il servizio di manutenzione degli impianti elevatori ed il relativo presidio manutentivo presso gli immobili di sua proprietà in Roma; risulta poi documentalmente dimostrato che la [redacted] s.p.a. ebbe a subappaltare alla odierna attrice il detto servizio di manutenzione degli impianti elevatori ed il relativo presidio manutentivo, giusta contratti di subappalto n. [redacted] del 7.8.2017 e successivi contratti n. [redacted] del 18.4.2018, n. [redacted] del 5.2.2019 e n. [redacted] del 30.7.2019; risulta, poi, incontestato tra le parti, oltre che documentalmente comprovato che, durante la vigenza dei suddetti contratti, la società attrice ebbe a svolgere regolarmente le proprie prestazioni, emettendo le fatture analiticamente indicate in atti, non saldate dalla [redacted] s.p.a.

La fattispecie in esame soggiace al disposto normativo di cui all'art. 118, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, in forza del quale *"...la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa..."*.

Il combinato disposto degli articoli 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e 13, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, comporta a carico di [redacted] s.p.a. l'obbligo di pagare direttamente in favore della società attrice la quota parte del corrispettivo contrattuale imputabile alle prestazioni da quest'ultima subappaltate a terzi; del resto, il pagamento diretto del subappaltatore era già previsto in via eventuale dall'art. 118, comma 3, nella sua versione originaria (*"Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere*

*direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere") e l'entrata in vigore dell'art. 13 dello Statuto delle imprese (a termini del quale, lo si ricorda "...al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento (omissis)..."* aveva trasformato quella che in origine era una facoltà delle stazioni appaltanti in un vero e proprio obbligo, nel caso in cui il subappaltatore rientrasse – come s.r.l., in forza di quanto documentato e mai contestato - nel novero delle micro, delle piccole o delle medie imprese.

Né la pretesa oggetto del presente giudizio può trovare limiti nell'assoggettamento della appaltatrice ad una procedura concorsuale e nell'ammissione del credito al passivo: l'obbligo della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore è infatti autonomo e concorrente rispetto a quello del subappaltante.

Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento, in favore della s.r.l., del complessivo importo di € 99.208,62, oltre interessi moratori dalle singole scadenze sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato in data

22.4.2021 nei confronti della **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda, condanna la **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 99.208,62, oltre interessi moratori dalle singole scadenze sino al soddisfo;--
- 2) condanna la **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---

Roma, 10.1.2024

**Il Giudice**

**dr.ssa Andreina Gagliardi**